

Il Direttore generale ricorda che il Sig. Bordoni Giocondo, avente causa della Soc. Coop. per il personale appartenente alla amministrazione della Pubblica Istruzione di Roma, era debitore ipotecario verso l'Istituto in dipendenza di una quota di mutuo di risparmio L. 12.593 dallo stesso accollato con atto 30 ottobre 1936 Ugo Balsi sul maggior mutuo concesso alla predetta Cooperativa dalla ex Cassa Mutua Pensioni di Torino con atto 14 luglio 1909 Rinaldi successivamente fruttificato, giusta l'atto privato autenticato nelle firme il 29 dicembre 1924 e 16 gennaio 1925 dal Notaio Balsi di Roma.

La somma doveva essere restituita in 81 rate mensurali col sistema dell'ammortamento semplice, cioè con quote trimestrali comprendenti una quota capitale e gli interessi in ragione del 4.25%, con facoltà di rimborsare anticipatamente la somma concesso a mutuo, mediante il pagamento di una semestralità d'interessi.

Il Sig. Bordoni ha chiesto di effettuare l'anticipata estinzione totale della quota di mutuo accollato ed ha versato a tale scopo il 30 settembre u.s., l'importo del residuo debito in capitale, ascendente al 1° luglio 1941 a L. 3.008,33, oltre interessi contrattuali fino al giorno del versamento, chiedendolo altresì, di essere esentato dal pagamento dell'anticipata semestralità di interessi.

Il Direttore generale ritiene che, come di consuetudine, possa essere ammessa tale penale, prevista in contratto come compenso per l'anticipata estinzione del mutuo, in quanto l'Istituto ha tut